

CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE
DEL QUADRILATERO

REGOLAMENTO
PER L’AFFIDAMENTO DEI CONTRATTI PUBBLICI
DI IMPORTO INFERIORE ALLE SOGLIE
DI RILEVANZA COMUNITARIA

“TESTO AGGIORNATO AL CORRETTIVO”

Approvato con deliberazione del C.d.A. n. 35 del 03 dicembre 2018

SOMMARIO

SEZIONE I DISPOSIZIONI GENERALI

- Articolo 1 Oggetto del regolamento e principi generali
- Articolo 2 Soglie di riferimento e frazionamento in lotti
- Articolo 3 Responsabile del Procedimento e Commissione di gara

SEZIONE II INDAGINI DI MERCATO ED ELENCHI DI OPERATORI ECONOMICI

- Articolo 4 Indagini di mercato
- Articolo 5 Elenchi di Operatori Economici

SEZIONE III PROCEDURE DI SELEZIONE DEI CONTRAENTI

- Articolo 6 Servizi e Forniture di importo complessivo inferiore alla soglia di Euro tra 1.000,00 e 39.999,99
- Articolo 7 Servizi e Forniture di importo complessivo superiore a Euro 40.000,00 e inferiore alla soglia comunitaria
- Articolo 8 Contraente uscente

SEZIONE IV DISPOSIZIONI FINALI

- Articolo 9 Notifiche e comunicazioni
- Articolo 10 Adeguamenti normativi automatici
- Articolo 11 Entrata in vigore

Allegato A *Elenco delle categorie per la costituzione degli elenchi di operatori economici*

SEZIONE PRIMA DISPOSIZIONI GENERALI

Art.1

Oggetto del regolamento e principi generali

1. Il presente regolamento per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria (di seguito denominato "**Regolamento**") disciplina le modalità con le quali il Consorzio di Bacino Verona Due del Quadrilatero (di seguito denominato "**Consorzio**"), procede all'affidamento di contratti pubblici di servizi e forniture di valore inferiore alle soglie comunitarie e nei limiti degli importi indicati nel successivo art. 2, dando esecuzione alle indicazioni contenute nelle Linee Guida n. 4/2016 di attuazione del D. Lgs. n. 50/2016 di ANAC recanti "*Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici*", approvate con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 e recentemente aggiornate con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018, a seguito dell'entrata in vigore del "Correttivo".

2. Il presente Regolamento disciplina tali affidamenti:

- nel rispetto del diritto comunitario e nazionale;
- per il perseguimento dei fini istituzionali dell'Ente;
- al fine di ottenere la massima economicità nelle procedure di affidamento;
- al fine di assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese.

3. L'attività contrattuale del Consorzio garantirà la qualità delle prestazioni acquisite e dovrà svolgersi nel rispetto dei principi di economicità, efficienza, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, parità di trattamento, trasparenza, pubblicità e proporzionalità, nonché nel rispetto dei principi di cui agli artt. 34 e 42 del D. Lgs. n. 50/2016 e del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti. E' possibile fare ricorso alle clausole sociali di cui all'art. 50 del Codice.

4. L'Ente, ai sensi dell'art. 30, comma 7, del D. Lgs. N. 50/2016 (nel seguito, denominato "**Codice dei contratti pubblici**" ovvero il "**Codice**"), si impegna a tenere conto delle realtà imprenditoriali di minori dimensioni, fissando requisiti di partecipazione e criteri di valutazione che tengano in debita considerazione anche le posizioni delle micro, piccole e medie imprese.

5. Il Consorzio ricorre all'indizione di procedure ad evidenza pubblica come strumento prevalente di individuazione del proprio contraente, nel rispetto dell'art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016 e successive modifiche.

6. Il valore inferiore alla soglia comunitaria dei contratti non esclude la possibilità di avviare comunque procedure di affidamento ordinarie. Ai sensi dell'art. 36, comma 9 del Codice, in caso di ricorso alle procedure ordinarie, i termini minimi stabiliti per la procedura aperta e ristretta possono essere ridotti fino alla metà rispetto a quelli previsti, rispettivamente, dagli artt. 60 e 61 del Codice dei contratti Pubblici.

7. Per la definizione di contratti di servizi e forniture di valore inferiore alla soglia comunitaria, si rinvia all'art. 3, comma 1, lett. ff), ss), tt) del Codice che così statuiscono:

ff) i "contratti sotto soglia" sono i contratti pubblici il cui valore stimato al netto dell'imposta sul valore aggiunto è inferiore alle soglie di cui all'articolo 35;

ss) gli «appalti pubblici di servizi» sono i contratti tra una o più stazioni appaltanti e uno o più soggetti economici, aventi per oggetto la prestazione di servizi diversi da quelli di cui alla lettera ll);

tt) gli «appalti pubblici di forniture» sono i contratti tra una o più stazioni appaltanti e uno o più soggetti economici aventi per oggetto l'acquisto, la locazione finanziaria, la locazione o l'acquisto a riscatto, con o senza opzione per l'acquisto, di prodotti. Un appalto di forniture può includere, a titolo accessorio, lavori di posa in opera e di installazione.

8. Restano fermi gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione telematici, previsti dalle vigenti disposizioni normative in materia di contenimento della spesa, nonché gli obblighi di ricorso alle aggregazioni e alle centralizzazioni negli acquisti di cui agli art. 37 del D. Lgs. n. 50/2016 e quelli in merito alla qualificazione delle stazioni appaltanti ai sensi dell'art. 38 del Codice.

Art. 2

Soglie di riferimento e frazionamento in lotti

1. In applicazione dell'art. 36 del Codice, gli affidamenti sottosoglia si distinguono in relazione ai seguenti importi:

SERVIZI E FORNITURE			
Importo in Euro	Norme di riferimento del D.Lgs. n. 50/2016	Modalità	
0 < 1.000,00	art. 36, comma 2, lett.a)	affidamento diretto	affidamento ad operatore economico attingendo dall' elenco dei propri operatori economici
1.001, 00 < 39.999,99	art. 36, comma 2, lett.a)	affidamento diretto	affidamento con operatori economici presenti negli elenchi dei SISTEMI telematici di acquisto e negoziazione per le P.A.
40.000 – 220.999,99	art. 36, comma 2, lett.b)	Indagine di mercato - procedura negoziata previa consultazione di cinque operatori economici	affidamento con operatori economici presenti negli elenchi dei SISTEMI telematici di acquisto e negoziazione per le P.A.

Gli importi delle soglie indicate devono intendersi automaticamente adeguati in conformità a quanto previsto dall'art. 35, comma 3, del Codice, allorché saranno periodicamente rideterminati con provvedimento della Commissione europea che troverà diretta applicazione dalla data di entrata in vigore a seguito della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea.

2. Tutti gli importi indicati nel presente Regolamento devono intendersi al netto dell'imposta sul valore aggiunto.

3. Nessuna prestazione può essere artificialmente frazionata al fine di eludere i limiti economici individuati ai precedenti paragrafi tranne nel caso in cui ragioni oggettive lo

giustificchino. Non sono, in ogni caso, considerati frazionamenti artificiosi le suddivisioni fondate su evidenti motivazioni tecniche risultanti da apposita relazione.

4. Negli affidamenti di importo inferiore a 1.000 euro, è consentito derogare delle disposizioni previste dall'art. 36, comma 2, lett. a), con scelta, sinteticamente motivata, contenuta nella determinazione a contrarre od in atto equivalente.

Art. 3

Responsabile unico del procedimento e Commissione di gara

1. Per ciascuna procedura di affidamento è nominato un Responsabile Unico del procedimento. Considerate la struttura dell'ente che non prevede nel proprio organico molte figure a cui attribuire la funzione di RUP, per le procedure di importo inferiore ai €. 40.000,00, l'ente effettuerà ad inizio anno la nomina di un RUP per tutti gli affidamenti aventi dette caratteristiche.

2. Il Responsabile Unico del Procedimento svolge tutti i compiti individuati dall'art. 31 e, di norma, dall'art. 111, comma 2, del Codice relativi alle procedure di affidamento previste dal presente Regolamento, ivi compresi gli affidamenti diretti e la vigilanza sulla corretta esecuzione dei contratti (Direttore esecuzione contratto), che non siano specificamente attribuiti ad altri organi o soggetti.

3. Il Responsabile Unico del Procedimento viene nominato, in conformità alle Linee Guida n. 3 dell'ANAC recante "*Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni*", con determinazione formale del Direttore Generale.

4. Per quanto non espressamente previsto dal Regolamento, si applica la disciplina del Codice in materia di ruolo e funzioni del responsabile del procedimento negli appalti.

5. Laddove il criterio di aggiudicazione prescelto per la procedura sia quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la valutazione tecnica ed economica delle offerte è effettuata da una Commissione Giudicatrice nominata ai sensi dell'art. 77 del Codice.

6. Si applicano, per quanto concerne la disciplina in materia di iscrizione all'Albo dei componenti delle Commissioni Giudicatrici di cui all'art. 78 Codice, le disposizioni contenute nelle Linee Guida n. 5 dell'ANAC recanti "*Criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell'Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici*".

7. Ai fini dell'iscrizione degli esperti, l'Albo è operativo dal 10 settembre 2018. Ai fini dell'estrazione degli esperti, l'Albo è operativo, per le procedure di affidamento per le quali i bandi o gli avvisi prevedano termini di scadenza della presentazione delle offerte a partire dal 15 gennaio 2019.

SEZIONE SECONDA

INDAGINI DI MERCATO ED ELENCHI DI OPERATORI ECONOMICI

Art. 4

Indagini di mercato

1. Il Consorzio procede ad eseguire le indagini di mercato al fine di conoscere l'assetto del mercato, i potenziali concorrenti, gli operatori interessati, le relative caratteristiche soggettive, le soluzioni tecniche disponibili, le condizioni economiche praticate, le clausole contrattuali generalmente accettate, nonché al fine di verificarne la rispondenza alle proprie reali esigenze.

2. Le attività poste in essere dall'Ente in fase di indagine di mercato non ingenerano negli operatori economici alcun affidamento sul successivo invito alla procedura.

3. L'indagine di mercato viene svolta attraverso la pubblicazione sul profilo committente, sezione "Amministrazione Trasparente" e sull' *Albo Pretorio* di un apposito avviso per un periodo di 15 giorni o, eventualmente, superiore, se ritenuto opportuno in ragione della

rilevanza del contratto. Il termine di pubblicazione dell'avviso, in ogni caso, può essere di 5 giorni, laddove si riscontrino motivate ragioni di urgenza.

4. Il suddetto avviso fornisce indicazione dei seguenti elementi: valore dell'affidamento, elementi essenziali del contratto, requisiti di idoneità professionale, requisiti minimi di capacità economica/finanziaria, capacità tecniche e professionali richieste ai fini della partecipazione, numero minimo ed eventualmente massimo di operatori che saranno invitati alla procedura, criteri di selezione degli operatori economici e modalità per comunicare con la stazione appaltante.

5. Nell'avviso in oggetto si potrà riservare la facoltà di procedere alla selezione dei soggetti da invitare tramite sorteggio, indicandone le modalità.

6. Al fine di un'appropriate indagine di mercato, nonché al fine di assicurare alla stessa idonea pubblicità, potrà, altresì, utilizzare ulteriori strumenti ritenuti idonei, tenuto conto del settore merceologico di riferimento. In particolare, l'Ente potrà svolgere consultazioni presso gli operatori di settore, acquisire, relazioni da parte di esperti e da parte degli stessi operatori di mercato, nonché procedere alla consultazione di cataloghi del mercato elettronico proprio o di altre stazioni appaltanti, alla consultazione di cataloghi di altri fornitori esistenti ecc.

7. Una volta conclusa l'indagine di mercato, il Consorzio ne formalizza i risultati, avendo cura di escludere le informazioni che potrebbero compromettere la posizione degli operatori sul mercato di riferimento, tenuto conto, altresì, dell'esigenza di protezione di segreti tecnici e commerciali, nonché i nominativi degli operatori economici che hanno aderito all'indagine di mercato.

Art. 5

Elenchi di operatori economici

1. Il Consorzio può procedere alla costituzione degli elenchi di operatori economici di cui all'art. 36, comma 2, lett. b), del Codice tenuto conto delle proprie specifiche esigenze. A tale scopo, il Consorzio può, in ogni caso, continuare ad utilizzare gli elenchi già vigenti alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, previa revisione degli stessi, affinché sia garantita la loro compatibilità con quanto previsto dal Codice e dalle Linee Guida ANAC n. 4.

2. Gli elenchi di operatori economici sono costituiti per categorie e suddivisi in sottosezioni sulla base dei diversi livelli di importo dell'affidamento dei servizi o forniture.

3. Gli operatori economici già iscritti negli elenchi vigenti al momento dell'entrata in vigore del presente Regolamento costituiscono di diritto il nuovo elenco, fatta salva la verifica positiva del mantenimento e possesso dei necessari requisiti.

4. Il Consorzio una volta provveduto alla costituzione dei suddetti elenchi, procede tempestivamente alla loro pubblicazione sul profilo committente, nella sezione *Amministrazione trasparente*, sottosezione "*Bandi e contratti*" e contestualmente alla pubblicazione all'*Albo Pretorio* dell'Ente.

5. In sede di aggiornamento di un elenco esistente, il Consorzio pubblica sul proprio profilo committente, nella sezione "*Amministrazione trasparente*", sottosezione "*Bandi e contratti*" e contestualmente alla pubblicazione all'*Albo Pretorio* dell'Ente un apposito avviso recante i requisiti generali di moralità di cui all'art. 80 del Codice che gli operatori economici devono possedere, la modalità di selezione degli operatori economici da invitare, le eventuali categorie in cui l'amministrazione intende suddividere l'elenco e gli eventuali requisiti minimi richiesti per l'iscrizione, parametrati in ragione di ciascuna categoria o fascia di importo. L'avviso reca, altresì, le specifiche modalità ed i termini per l'inoltro delle domande di iscrizione da parte degli operatori economici interessati.

6. Il Consorzio procede ad aggiornare e revisionare gli elenchi di operatori economici di cui al presente articolo con cadenza almeno annuale, ovvero, con cadenza inferiore, laddove sussistano motivate ragioni di pubblico interesse.

7. In sede di revisione e aggiornamento, il Consorzio procede:

- (i) all'iscrizione degli operatori economici che hanno presentato istanza secondo le modalità ed i termini indicati nell'avviso di aggiornamento;
- (ii) alla cancellazione dall'elenco degli operatori che abbiano perso i requisiti richiesti;
- (iii) alla eventuale modifica della collocazione di un operatore economico in una diversa sottosezione;
- (iv) alle altre operazioni ritenute necessarie nell'interesse dell'Amministrazione ai fini dell'aggiornamento/revisione degli elenchi.

L'elenco aggiornato e/o revisionato è tempestivamente pubblicato sul profilo committente, nella sezione "Amministrazione trasparente, sottosezione "Bandi e contratti" e all'Albo Preforio online del Consorzio.

8. Gli operatori economici interessati all'iscrizione ad uno degli elenchi di cui al presente articolo inoltrano la propria istanza di iscrizione a mezzo di posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo consorziovr2@legalmail.it, nei termini e secondo le modalità indicate nell'avviso di costituzione o di aggiornamento dell'elenco.

9. Il Consorzio procede alla valutazione delle istanze di iscrizione tempestivamente presentate dagli operatori economici interessati nel termine di 30 giorni dalla ricezione delle stesse. Le istanze di iscrizione inviate fuori termine sono considerate ai fini dell'iscrizione in occasione del primo aggiornamento successivo.

In tale ultimo caso, le istanze di iscrizione sono valutate dall'Ente entro 30 giorni dalla pubblicazione dell'avviso di aggiornamento/revisione degli elenchi.

La conferma ovvero il diniego dell'iscrizione avviene tramite posta elettronica certificata nel termine indicato al primo periodo del presente paragrafo.

10. Gli operatori economici sono tenuti ad allegare alla propria istanza di iscrizione:

- (i) la documentazione richiesta dall'avviso di costituzione e/o aggiornamento degli elenchi;
- (ii) la dichiarazione sostitutiva in conformità alle previsioni del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 attestante il possesso dei requisiti necessari per l'iscrizione all'elenco per cui è stata fatta richiesta di iscrizione.

11. La dichiarazione del possesso dei requisiti può avvenire anche facendo ricorso al DGUE.

12. Laddove un operatore economico abbia inoltrato un'istanza incompleta della documentazione e delle informazioni richieste dall'avviso, il Consorzio procede a richiedere la dovuta integrazione. L'operatore economico è tenuto a provvedere alla suddetta integrazione, a pena di inammissibilità dell'istanza, entro 10 giorni dalla richiesta dell'Ente .

13. L'ordine di iscrizione negli elenchi sarà determinato in base all'ordine progressivo di accettazione delle istanze di iscrizione presentate dagli operatori economici. L'ordine di iscrizione non determina alcuna graduatoria di merito o preferenza ai fini dell'invito a procedure di affidamento di contratti pubblici da parte del Consorzio. Tale iscrizione è priva di limitazioni temporali, fermo il necessario mantenimento dei requisiti richiesti.

14. Gli operatori economici iscritti negli elenchi sono tenuti a informare tempestivamente il Consorzio circa eventuali variazioni intervenute nel possesso dei requisiti richiesti. Nel caso in cui un operatore economico abbia perso i requisiti per l'iscrizione ad un elenco, lo stesso non potrà più essere invitato, né essere destinatario di un affidamento diretto. Il Consorzio, in sede di periodica revisione degli elenchi, procederà alla cancellazione degli operatori economici che hanno perso i necessari requisiti. Il provvedimento di cancellazione è adottato ad esito di apposito procedimento amministrativo ai sensi della Legge n. 241/1990.

15. Le cause di cancellazione dagli elenchi sono le seguenti:

- a. formale richiesta da parte dell'operatore economico;
- b. cessazione dell'attività dell'operatore economico;
- c. procedure concorsuali, salvo i casi di cui all'art. 110, comma 3 del Codice;
- d. perdita di uno qualsiasi dei requisiti di cui all'art. 80 del Codice e/o dei requisiti richiesti per l'iscrizione;
- e. dichiarazioni mendaci che emergano anche all'esito del controllo di veridicità delle dichiarazioni rese dall'operatore economico iscritto;
- f. comunicazioni/informazioni interdittive efficaci, ai sensi del D. Lgs. 159/2011, da parte della competente Prefettura che precludano la possibilità di contrarre con la pubblica amministrazione;
- g. affidamento a terzi dell'esecuzione parziale del contratto senza preventiva autorizzazione dell'Ente ;
- h. mancata sottoscrizione del contratto senza valida giustificazione;
- i. intervenuta risoluzione contrattuale per fatto o colpa dell'operatore economico.

16. La S.A. selezionerà gli operatori economici iscritti all'elenco fornitori da invitare alle procedure negoziate tramite sorteggio pubblico, indicandone le modalità.

SEZIONE TERZA PROCEDURE DI SELEZIONE DEI CONTRAENTI

Art. 6 Servizi e Forniture di Euro tra 1.000,00 e 39.999,99

1. L'affidamento e l'esecuzione di servizi e forniture di importo superiore a € 1.000,00 e inferiore a € 39.999,99 può avvenire tramite:

(i) affidamento con operatori economici presenti negli **elenchi dei SISTEMI telematici di acquisto e negoziazione per le P.A.** ;

2. L'affidamento diretto deve essere motivato, con particolare riguardo al rispetto del principio di rotazione. Per procedere all'operazione di cui al precedente periodo l'Ente può avvalersi degli elenchi di operatori economici di cui all'art. 5 del presente Regolamento.

3. L'operatore economico deve essere in possesso dei requisiti di carattere generale previsti dall'art. 80 del Codice, nonché di eventuali requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnica coerenti con la rilevanza della prestazione. Il Consorzio verifica i requisiti di carattere generale mediante consultazione della Banca dati nazionale degli operatori economici di cui all'art. 81 del Codice. Nel caso di ricorso ad affidamenti mediante gli strumenti del mercato elettronico, si procede alla verifica sull'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016.

4. In caso di ricorso agli affidamenti con procedura su piattaforma elettronica il criterio per la selezione dell'operatore economico prediligerà l'ubicazione territoriale nella zona di attività dell'Ente e pertanto nella provincia di Verona, per incentivare la produttività locale, la territorialità anche al fine di ridurre le eventuali spese di trasferta e/o trasporto.

5. La stipula del contratto avviene nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 32, comma 10, lett. b) e comma 14 del Codice.

6. La stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determinazione dirigenziale, che contenga, in modo semplificato:

- (i) l'oggetto dell'affidamento;
- (ii) l'importo;
- (iii) il fornitore;
- (iv) le ragioni della scelta del fornitore;
- (v) il possesso da parte dell'O.E. dei requisiti di carattere generale;
- (vi) il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti.

7. Negli affidamenti di importo inferiore a 1.000 euro, è consentito derogare all'applicazione del presente paragrafo, con scelta, sinteticamente motivata, contenuta nella determinazione a contrarre od in atto equivalente.

Art. 7

Servizi e Forniture

di importo pari o superiore a Euro 40.000 e inferiore alla soglia comunitaria

1. Nel rispetto dell'art. 36, comma 2, lett. b) del Codice, i servizi e le forniture di importo pari o superiore a 40.000 Euro e inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria possono venire affidati tramite:

(i) procedura negoziata, previa consultazione di 5 operatori per i servizi e forniture, individuati sulla base delle indagini di mercato di cui all'art. 4. del presente Regolamento o tramite elenchi di operatori economici di cui all'art. 5 del medesimo, nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti;

2. La procedura si articola in tre fasi:

(i) svolgimento delle indagini di mercato o consultazione di elenchi per la selezione di operatori economici da invitare alla procedura. Per quanto attiene alla presente fase si rinvia a quanto dettagliatamente previsto dagli articoli 4 e 5 del presente Regolamento;

(ii) procedura negoziata

(iii) stipulazione del contratto.

3. Il Consorzio invita contemporaneamente tutti gli operatori economici selezionati, a presentare offerta a mezzo PEC, ovvero secondo le forme dell'art. 75, comma 3 del Codice, ovvero mediante le specifiche procedure previste dal mercato elettronico di riferimento.

4. Nella lettera di invito sono specificate tutte le informazioni utili per la prestazione richiesta, tra cui l'oggetto della prestazione stessa, le caratteristiche tecniche, le condizioni di partecipazione, i termini di presentazione dell'offerta, il criterio di aggiudicazione prescelto, le eventuali garanzie e penali, le modalità di pagamento, il nominativo del RUP, lo schema di contratto e di capitolato tecnico.

5. Le sedute di gara si tengono in forma pubblica (quando previsto) o privata. Di volta in volta saranno comunicate ai partecipanti le modalità. Le procedure e le attività delle sedute di gara dovranno essere verbalizzate.

6. Il possesso dei requisiti che siano stati autocertificati dall'operatore economico è verificato secondo le modalità prescritte dall'art. 36, commi 5 e 6 del Codice. La verifica è obbligatoria solo nei confronti dell'aggiudicatario. Il Consorzio deve verificare il possesso dei requisiti economici e finanziari e tecnico professionali, se richiesti nella lettera di invito. Il Consorzio può, comunque, estendere tale verifica agli altri partecipanti. La stazione appaltante può effettuare verifiche nei confronti degli altri operatori economici invitati, conformemente ai principi in materia di autocertificazione di cui al Decreto del **Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445**.

7. Il Consorzio provvede, nel rispetto dei principi di trasparenza, alla pubblicazione dei risultati della procedura ai sensi e per gli effetti degli artt. 72 e 73 del Codice.

8. Ai sensi dell'articolo 32, comma 14, del Codice dei contratti pubblici la stipula del contratto avviene, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante o mediante scrittura privata ovvero mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri.

9. Ai sensi dell'articolo 32, comma 10, lettera b), del Codice dei contratti pubblici è esclusa l'applicazione del termine dilatorio di 35 giorni per la stipula del contratto.

10. Al fine di garantire pubblicità e trasparenza dell'operato della stazione appaltante, quest'ultima a esito della procedura negoziata pubblica le informazioni relative alla

procedura di gara, previste dalla normativa vigente, tra le quali gli esiti dell'indagine di mercato e l'elenco dei soggetti invitati, motivando adeguatamente sulle scelte effettuate.

Art. 8 Contraente uscente

1. La stazione appaltante è tenuta al rispetto del principio di rotazione degli affidamenti e degli inviti.

2. Nel caso in cui non sia possibile procedere alla selezione degli operatori economici da invitare sulla base dei requisiti posseduti, la stazione appaltante procede al sorteggio, a condizione che ciò sia stato debitamente pubblicizzato nell'avviso di indagine di mercato o nell'avviso di costituzione dell'elenco e che, in ogni caso, venga evitata la conoscibilità dei soggetti invitati, prima della scadenza dei termini.

3. Si applica il principio di rotazione degli affidamenti e degli inviti, con riferimento all'affidamento immediatamente precedente a quello di cui si tratti, nei casi in cui i due affidamenti, quello precedente e quello attuale, abbiano ad oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, ovvero nella stessa categoria di opere, ovvero ancora nello stesso settore di servizi. Il principio di rotazione comporta, di norma, il divieto di invito a procedure dirette all'assegnazione di un appalto, nei confronti del contraente uscente e dell'operatore economico invitato e non affidatario nel precedente affidamento. La rotazione non si applica laddove il nuovo affidamento avvenga tramite procedure ordinarie o comunque aperte al mercato, nelle quali la stazione appaltante, in virtù di regole prestabilite dal Codice dei contratti pubblici ovvero dalla stessa in caso di indagini di mercato o consultazione di elenchi, non operi alcuna limitazione in ordine al numero di operatori economici tra i quali effettuare la selezione.

4. La stazione appaltante, in apposito regolamento può suddividere gli affidamenti in fasce di valore economico, in modo da applicare la rotazione solo in caso di affidamenti rientranti nella stessa fascia. Il provvedimento di articolazione in fasce deve prevedere una effettiva differenziazione tra forniture, servizi e lavori e deve essere adeguatamente motivato in ordine alla scelta dei valori di riferimento delle fasce; l'applicazione del principio di rotazione non può essere aggirata mediante ricorso ad arbitrari frazionamenti delle commesse o delle fasce.

5. Fermo restando quanto previsto al paragrafo precedente secondo periodo, il rispetto del principio di rotazione degli affidamenti e degli inviti fa sì che l'affidamento o il re invito al contraente uscente abbiano carattere eccezionale e richiedano un onere motivazionale più stringente. La stazione appaltante motiva tale scelta in considerazione della particolare struttura del mercato e della riscontrata effettiva assenza di alternative, tenuto altresì conto del grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale (esecuzione a regola d'arte e qualità della prestazione, nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti) e della competitività del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento. La motivazione circa l'affidamento o il re invito al candidato invitato alla precedente procedura selettiva, e non affidatario, deve tenere conto dell'aspettativa, desunta da precedenti rapporti contrattuali o da altre ragionevoli circostanze, circa l'affidabilità dell'operatore economico e l'idoneità a fornire prestazioni coerenti con il livello economico e qualitativo atteso.

Negli affidamenti di importo inferiore a 1.000 euro, è consentito derogare all'applicazione del presente paragrafo, con scelta, sinteticamente motivata, contenuta nella determinazione a contrarre od in atto equivalente.

PARTE QUARTA DISPOSIZIONI FINALI

Art. 9 Notifiche e comunicazioni

1. Le notifiche di decisioni o le comunicazioni dell'Ente, da cui decorrono i termini per gli adempimenti contrattuali, sono effettuati a mezzo P.E.C., all'indirizzo indicato nel contratto o nell'offerta alla procedura.

Art. 10

Adeguamenti normativi automatici

1. Qualsiasi sopravvenuta modifica normativa, troverà immediata ed automatica applicazione, salvo il caso in cui risulti necessario modificare le previsioni del presente Regolamento.

Art. 11

Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno in cui diverrà esecutiva la deliberazione di approvazione dello stesso.

CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE
DEL QUADRILATERO

REGOLAMENTO
PER L’AFFIDAMENTO DEI CONTRATTI PUBBLICI
DI IMPORTO INFERIORE ALLE SOGLIE
DI RILEVANZA COMUNITARIA

“TESTO AGGIORNATO AL CORRETTIVO”

Approvato con deliberazione del C.d.A. n. 35 del 03 dicembre 2018

SOMMARIO

SEZIONE I DISPOSIZIONI GENERALI

- Articolo 1 Oggetto del regolamento e principi generali
- Articolo 2 Soglie di riferimento e frazionamento in lotti
- Articolo 3 Responsabile del Procedimento e Commissione di gara

SEZIONE II INDAGINI DI MERCATO ED ELENCHI DI OPERATORI ECONOMICI

- Articolo 4 Indagini di mercato
- Articolo 5 Elenchi di Operatori Economici

SEZIONE III PROCEDURE DI SELEZIONE DEI CONTRAENTI

- Articolo 6 Servizi e Forniture di importo complessivo inferiore alla soglia di Euro tra 1.000,00 e 39.999,99
- Articolo 7 Servizi e Forniture di importo complessivo superiore a Euro 40.000,00 e inferiore alla soglia comunitaria
- Articolo 8 Contraente uscente

SEZIONE IV DISPOSIZIONI FINALI

- Articolo 9 Notifiche e comunicazioni
- Articolo 10 Adeguamenti normativi automatici
- Articolo 11 Entrata in vigore

Allegato A *Elenco delle categorie per la costituzione degli elenchi di operatori economici*

SEZIONE PRIMA DISPOSIZIONI GENERALI

Art.1

Oggetto del regolamento e principi generali

1. Il presente regolamento per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria (di seguito denominato "**Regolamento**") disciplina le modalità con le quali il Consorzio di Bacino Verona Due del Quadrilatero (di seguito denominato "**Consorzio**"), procede all'affidamento di contratti pubblici di servizi e forniture di valore inferiore alle soglie comunitarie e nei limiti degli importi indicati nel successivo art. 2, dando esecuzione alle indicazioni contenute nelle Linee Guida n. 4/2016 di attuazione del D. Lgs. n. 50/2016 di ANAC recanti "*Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici*", approvate con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 e recentemente aggiornate con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018, a seguito dell'entrata in vigore del "Correttivo".

2. Il presente Regolamento disciplina tali affidamenti:

- nel rispetto del diritto comunitario e nazionale;
- per il perseguimento dei fini istituzionali dell'Ente;
- al fine di ottenere la massima economicità nelle procedure di affidamento;
- al fine di assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese.

3. L'attività contrattuale del Consorzio garantirà la qualità delle prestazioni acquisite e dovrà svolgersi nel rispetto dei principi di economicità, efficienza, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, parità di trattamento, trasparenza, pubblicità e proporzionalità, nonché nel rispetto dei principi di cui agli artt. 34 e 42 del D. Lgs. n. 50/2016 e del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti. E' possibile fare ricorso alle clausole sociali di cui all'art. 50 del Codice.

4. L'Ente, ai sensi dell'art. 30, comma 7, del D. Lgs. N. 50/2016 (nel seguito, denominato "**Codice dei contratti pubblici**" ovvero il "**Codice**"), si impegna a tenere conto delle realtà imprenditoriali di minori dimensioni, fissando requisiti di partecipazione e criteri di valutazione che tengano in debita considerazione anche le posizioni delle micro, piccole e medie imprese.

5. Il Consorzio ricorre all'indizione di procedure ad evidenza pubblica come strumento prevalente di individuazione del proprio contraente, nel rispetto dell'art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016 e successive modifiche.

6. Il valore inferiore alla soglia comunitaria dei contratti non esclude la possibilità di avviare comunque procedure di affidamento ordinarie. Ai sensi dell'art. 36, comma 9 del Codice, in caso di ricorso alle procedure ordinarie, i termini minimi stabiliti per la procedura aperta e ristretta possono essere ridotti fino alla metà rispetto a quelli previsti, rispettivamente, dagli artt. 60 e 61 del Codice dei contratti Pubblici.

7. Per la definizione di contratti di servizi e forniture di valore inferiore alla soglia comunitaria, si rinvia all'art. 3, comma 1, lett. ff), ss), tt) del Codice che così statuiscono:

ff) i "contratti sotto soglia" sono i contratti pubblici il cui valore stimato al netto dell'imposta sul valore aggiunto è inferiore alle soglie di cui all'articolo 35;

ss) gli «appalti pubblici di servizi» sono i contratti tra una o più stazioni appaltanti e uno o più soggetti economici, aventi per oggetto la prestazione di servizi diversi da quelli di cui alla lettera ll);

tt) gli «appalti pubblici di forniture» sono i contratti tra una o più stazioni appaltanti e uno o più soggetti economici aventi per oggetto l'acquisto, la locazione finanziaria, la locazione o l'acquisto a riscatto, con o senza opzione per l'acquisto, di prodotti. Un appalto di forniture può includere, a titolo accessorio, lavori di posa in opera e di installazione.

8. Restano fermi gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione telematici, previsti dalle vigenti disposizioni normative in materia di contenimento della spesa, nonché gli obblighi di ricorso alle aggregazioni e alle centralizzazioni negli acquisti di cui agli art. 37 del D. Lgs. n. 50/2016 e quelli in merito alla qualificazione delle stazioni appaltanti ai sensi dell'art. 38 del Codice.

Art. 2

Soglie di riferimento e frazionamento in lotti

1. In applicazione dell'art. 36 del Codice, gli affidamenti sottosoglia si distinguono in relazione ai seguenti importi:

SERVIZI E FORNITURE			
Importo in Euro	Norme di riferimento del D.Lgs. n. 50/2016	Modalità	
0 < 1.000,00	art. 36, comma 2, lett.a)	affidamento diretto	affidamento ad operatore economico attingendo dall' elenco dei propri operatori economici
1.001, 00 < 39.999,99	art. 36, comma 2, lett.a)	affidamento diretto	affidamento con operatori economici presenti negli elenchi dei SISTEMI telematici di acquisto e negoziazione per le P.A.
40.000 – 220.999,99	art. 36, comma 2, lett.b)	Indagine di mercato - procedura negoziata previa consultazione di cinque operatori economici	affidamento con operatori economici presenti negli elenchi dei SISTEMI telematici di acquisto e negoziazione per le P.A.

Gli importi delle soglie indicate devono intendersi automaticamente adeguati in conformità a quanto previsto dall'art. 35, comma 3, del Codice, allorché saranno periodicamente rideterminati con provvedimento della Commissione europea che troverà diretta applicazione dalla data di entrata in vigore a seguito della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea.

2. Tutti gli importi indicati nel presente Regolamento devono intendersi al netto dell'imposta sul valore aggiunto.

3. Nessuna prestazione può essere artificiosamente frazionata al fine di eludere i limiti economici individuati ai precedenti paragrafi tranne nel caso in cui ragioni oggettive lo

giustificchino. Non sono, in ogni caso, considerati frazionamenti artificiosi le suddivisioni fondate su evidenti motivazioni tecniche risultanti da apposita relazione.

4. Negli affidamenti di importo inferiore a 1.000 euro, è consentito derogare delle disposizioni previste dall'art. 36, comma 2, lett. a), con scelta, sinteticamente motivata, contenuta nella determinazione a contrarre od in atto equivalente.

Art. 3

Responsabile unico del procedimento e Commissione di gara

1. Per ciascuna procedura di affidamento è nominato un Responsabile Unico del procedimento. Considerate la struttura dell'ente che non prevede nel proprio organico molte figure a cui attribuire la funzione di RUP, per le procedure di importo inferiore ai €. 40.000,00, l'ente effettuerà ad inizio anno la nomina di un RUP per tutti gli affidamenti aventi dette caratteristiche.

2. Il Responsabile Unico del Procedimento svolge tutti i compiti individuati dall'art. 31 e, di norma, dall'art. 111, comma 2, del Codice relativi alle procedure di affidamento previste dal presente Regolamento, ivi compresi gli affidamenti diretti e la vigilanza sulla corretta esecuzione dei contratti (Direttore esecuzione contratto), che non siano specificamente attribuiti ad altri organi o soggetti.

3. Il Responsabile Unico del Procedimento viene nominato, in conformità alle Linee Guida n. 3 dell'ANAC recante "*Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni*", con determinazione formale del Direttore Generale.

4. Per quanto non espressamente previsto dal Regolamento, si applica la disciplina del Codice in materia di ruolo e funzioni del responsabile del procedimento negli appalti.

5. Laddove il criterio di aggiudicazione prescelto per la procedura sia quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la valutazione tecnica ed economica delle offerte è effettuata da una Commissione Giudicatrice nominata ai sensi dell'art. 77 del Codice.

6. Si applicano, per quanto concerne la disciplina in materia di iscrizione all'Albo dei componenti delle Commissioni Giudicatrici di cui all'art. 78 Codice, le disposizioni contenute nelle Linee Guida n. 5 dell'ANAC recanti "*Criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell'Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici*".

7. Ai fini dell'iscrizione degli esperti, l'Albo è operativo dal 10 settembre 2018. Ai fini dell'estrazione degli esperti, l'Albo è operativo, per le procedure di affidamento per le quali i bandi o gli avvisi prevedano termini di scadenza della presentazione delle offerte a partire dal 15 gennaio 2019.

SEZIONE SECONDA

INDAGINI DI MERCATO ED ELENCHI DI OPERATORI ECONOMICI

Art. 4

Indagini di mercato

1. Il Consorzio procede ad eseguire le indagini di mercato al fine di conoscere l'assetto del mercato, i potenziali concorrenti, gli operatori interessati, le relative caratteristiche soggettive, le soluzioni tecniche disponibili, le condizioni economiche praticate, le clausole contrattuali generalmente accettate, nonché al fine di verificarne la rispondenza alle proprie reali esigenze.

2. Le attività poste in essere dall'Ente in fase di indagine di mercato non ingenerano negli operatori economici alcun affidamento sul successivo invito alla procedura.

3. L'indagine di mercato viene svolta attraverso la pubblicazione sul profilo committente, sezione "Amministrazione Trasparente" e sull' *Albo Pretorio* di un apposito avviso per un periodo di 15 giorni o, eventualmente, superiore, se ritenuto opportuno in ragione della

rilevanza del contratto. Il termine di pubblicazione dell'avviso, in ogni caso, può essere di 5 giorni, laddove si riscontrino motivate ragioni di urgenza.

4. Il suddetto avviso fornisce indicazione dei seguenti elementi: valore dell'affidamento, elementi essenziali del contratto, requisiti di idoneità professionale, requisiti minimi di capacità economica/finanziaria, capacità tecniche e professionali richieste ai fini della partecipazione, numero minimo ed eventualmente massimo di operatori che saranno invitati alla procedura, criteri di selezione degli operatori economici e modalità per comunicare con la stazione appaltante.

5. Nell'avviso in oggetto si potrà riservare la facoltà di procedere alla selezione dei soggetti da invitare tramite sorteggio, indicandone le modalità.

6. Al fine di un'appropriate indagine di mercato, nonché al fine di assicurare alla stessa idonea pubblicità, potrà, altresì, utilizzare ulteriori strumenti ritenuti idonei, tenuto conto del settore merceologico di riferimento. In particolare, l'Ente potrà svolgere consultazioni presso gli operatori di settore, acquisire, relazioni da parte di esperti e da parte degli stessi operatori di mercato, nonché procedere alla consultazione di cataloghi del mercato elettronico proprio o di altre stazioni appaltanti, alla consultazione di cataloghi di altri fornitori esistenti ecc.

7. Una volta conclusa l'indagine di mercato, il Consorzio ne formalizza i risultati, avendo cura di escludere le informazioni che potrebbero compromettere la posizione degli operatori sul mercato di riferimento, tenuto conto, altresì, dell'esigenza di protezione di segreti tecnici e commerciali, nonché i nominativi degli operatori economici che hanno aderito all'indagine di mercato.

Art. 5

Elenchi di operatori economici

1. Il Consorzio può procedere alla costituzione degli elenchi di operatori economici di cui all'art. 36, comma 2, lett. b), del Codice tenuto conto delle proprie specifiche esigenze. A tale scopo, il Consorzio può, in ogni caso, continuare ad utilizzare gli elenchi già vigenti alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, previa revisione degli stessi, affinché sia garantita la loro compatibilità con quanto previsto dal Codice e dalle Linee Guida ANAC n. 4.

2. Gli elenchi di operatori economici sono costituiti per categorie e suddivisi in sottosezioni sulla base dei diversi livelli di importo dell'affidamento dei servizi o forniture.

3. Gli operatori economici già iscritti negli elenchi vigenti al momento dell'entrata in vigore del presente Regolamento costituiscono di diritto il nuovo elenco, fatta salva la verifica positiva del mantenimento e possesso dei necessari requisiti.

4. Il Consorzio una volta provveduto alla costituzione dei suddetti elenchi, procede tempestivamente alla loro pubblicazione sul profilo committente, nella sezione *Amministrazione trasparente*, sottosezione "*Bandi e contratti*" e contestualmente alla pubblicazione all'*Albo Pretorio* dell'Ente.

5. In sede di aggiornamento di un elenco esistente, il Consorzio pubblica sul proprio profilo committente, nella sezione "*Amministrazione trasparente*", sottosezione "*Bandi e contratti*" e contestualmente alla pubblicazione all'*Albo Pretorio* dell'Ente un apposito avviso recante i requisiti generali di moralità di cui all'art. 80 del Codice che gli operatori economici devono possedere, la modalità di selezione degli operatori economici da invitare, le eventuali categorie in cui l'amministrazione intende suddividere l'elenco e gli eventuali requisiti minimi richiesti per l'iscrizione, parametrati in ragione di ciascuna categoria o fascia di importo. L'avviso reca, altresì, le specifiche modalità ed i termini per l'inoltro delle domande di iscrizione da parte degli operatori economici interessati.

6. Il Consorzio procede ad aggiornare e revisionare gli elenchi di operatori economici di cui al presente articolo con cadenza almeno annuale, ovvero, con cadenza inferiore, laddove sussistano motivate ragioni di pubblico interesse.

7. In sede di revisione e aggiornamento, il Consorzio procede:

- (i) all'iscrizione degli operatori economici che hanno presentato istanza secondo le modalità ed i termini indicati nell'avviso di aggiornamento;
- (ii) alla cancellazione dall'elenco degli operatori che abbiano perso i requisiti richiesti;
- (iii) alla eventuale modifica della collocazione di un operatore economico in una diversa sottosezione;
- (iv) alle altre operazioni ritenute necessarie nell'interesse dell'Amministrazione ai fini dell'aggiornamento/revisione degli elenchi.

L'elenco aggiornato e/o revisionato è tempestivamente pubblicato sul profilo committente, nella sezione "Amministrazione trasparente, sottosezione "Bandi e contratti" e all'Albo Preforio online del Consorzio.

8. Gli operatori economici interessati all'iscrizione ad uno degli elenchi di cui al presente articolo inoltrano la propria istanza di iscrizione a mezzo di posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo consorziovr2@legalmail.it, nei termini e secondo le modalità indicate nell'avviso di costituzione o di aggiornamento dell'elenco.

9. Il Consorzio procede alla valutazione delle istanze di iscrizione tempestivamente presentate dagli operatori economici interessati nel termine di 30 giorni dalla ricezione delle stesse. Le istanze di iscrizione inviate fuori termine sono considerate ai fini dell'iscrizione in occasione del primo aggiornamento successivo.

In tale ultimo caso, le istanze di iscrizione sono valutate dall'Ente entro 30 giorni dalla pubblicazione dell'avviso di aggiornamento/revisione degli elenchi.

La conferma ovvero il diniego dell'iscrizione avviene tramite posta elettronica certificata nel termine indicato al primo periodo del presente paragrafo.

10. Gli operatori economici sono tenuti ad allegare alla propria istanza di iscrizione:

- (i) la documentazione richiesta dall'avviso di costituzione e/o aggiornamento degli elenchi;
- (ii) la dichiarazione sostitutiva in conformità alle previsioni del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 attestante il possesso dei requisiti necessari per l'iscrizione all'elenco per cui è stata fatta richiesta di iscrizione.

11. La dichiarazione del possesso dei requisiti può avvenire anche facendo ricorso al DGUE.

12. Laddove un operatore economico abbia inoltrato un'istanza incompleta della documentazione e delle informazioni richieste dall'avviso, il Consorzio procede a richiedere la dovuta integrazione. L'operatore economico è tenuto a provvedere alla suddetta integrazione, a pena di inammissibilità dell'istanza, entro 10 giorni dalla richiesta dell'Ente .

13. L'ordine di iscrizione negli elenchi sarà determinato in base all'ordine progressivo di accettazione delle istanze di iscrizione presentate dagli operatori economici. L'ordine di iscrizione non determina alcuna graduatoria di merito o preferenza ai fini dell'invito a procedure di affidamento di contratti pubblici da parte del Consorzio. Tale iscrizione è priva di limitazioni temporali, fermo il necessario mantenimento dei requisiti richiesti.

14. Gli operatori economici iscritti negli elenchi sono tenuti a informare tempestivamente il Consorzio circa eventuali variazioni intervenute nel possesso dei requisiti richiesti. Nel caso in cui un operatore economico abbia perso i requisiti per l'iscrizione ad un elenco, lo stesso non potrà più essere invitato, né essere destinatario di un affidamento diretto. Il Consorzio, in sede di periodica revisione degli elenchi, procederà alla cancellazione degli operatori economici che hanno perso i necessari requisiti. Il provvedimento di cancellazione è adottato ad esito di apposito procedimento amministrativo ai sensi della Legge n. 241/1990.

15. Le cause di cancellazione dagli elenchi sono le seguenti:

- a. formale richiesta da parte dell'operatore economico;
- b. cessazione dell'attività dell'operatore economico;
- c. procedure concorsuali, salvo i casi di cui all'art. 110, comma 3 del Codice;
- d. perdita di uno qualsiasi dei requisiti di cui all'art. 80 del Codice e/o dei requisiti richiesti per l'iscrizione;
- e. dichiarazioni mendaci che emergano anche all'esito del controllo di veridicità delle dichiarazioni rese dall'operatore economico iscritto;
- f. comunicazioni/informazioni interdittive efficaci, ai sensi del D. Lgs. 159/2011, da parte della competente Prefettura che precludano la possibilità di contrarre con la pubblica amministrazione;
- g. affidamento a terzi dell'esecuzione parziale del contratto senza preventiva autorizzazione dell'Ente ;
- h. mancata sottoscrizione del contratto senza valida giustificazione;
- i. intervenuta risoluzione contrattuale per fatto o colpa dell'operatore economico.

16. La S.A. selezionerà gli operatori economici iscritti all'elenco fornitori da invitare alle procedure negoziate tramite sorteggio pubblico, indicandone le modalità.

SEZIONE TERZA PROCEDURE DI SELEZIONE DEI CONTRAENTI

Art. 6 Servizi e Forniture di Euro tra 1.000,00 e 39.999,99

1. L'affidamento e l'esecuzione di servizi e forniture di importo superiore a € 1.000,00 e inferiore a € 39.999,99 può avvenire tramite:

(i) affidamento con operatori economici presenti negli **elenchi dei SISTEMI telematici di acquisto e negoziazione per le P.A.** ;

2. L'affidamento diretto deve essere motivato, con particolare riguardo al rispetto del principio di rotazione. Per procedere all'operazione di cui al precedente periodo l'Ente può avvalersi degli elenchi di operatori economici di cui all'art. 5 del presente Regolamento.

3. L'operatore economico deve essere in possesso dei requisiti di carattere generale previsti dall'art. 80 del Codice, nonché di eventuali requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnica coerenti con la rilevanza della prestazione. Il Consorzio verifica i requisiti di carattere generale mediante consultazione della Banca dati nazionale degli operatori economici di cui all'art. 81 del Codice. Nel caso di ricorso ad affidamenti mediante gli strumenti del mercato elettronico, si procede alla verifica sull'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016.

4. In caso di ricorso agli affidamenti con procedura su piattaforma elettronica il criterio per la selezione dell'operatore economico prediligerà l'ubicazione territoriale nella zona di attività dell'Ente e pertanto nella provincia di Verona, per incentivare la produttività locale, la territorialità anche al fine di ridurre le eventuali spese di trasferta e/o trasporto.

5. La stipula del contratto avviene nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 32, comma 10, lett. b) e comma 14 del Codice.

6. La stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determinazione dirigenziale, che contenga, in modo semplificato:

- (i) l'oggetto dell'affidamento;
- (ii) l'importo;
- (iii) il fornitore;
- (iv) le ragioni della scelta del fornitore;
- (v) il possesso da parte dell'O.E. dei requisiti di carattere generale;
- (vi) il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti.

7. Negli affidamenti di importo inferiore a 1.000 euro, è consentito derogare all'applicazione del presente paragrafo, con scelta, sinteticamente motivata, contenuta nella determinazione a contrarre od in atto equivalente.

Art. 7

Servizi e Forniture

di importo pari o superiore a Euro 40.000 e inferiore alla soglia comunitaria

1. Nel rispetto dell'art. 36, comma 2, lett. b) del Codice, i servizi e le forniture di importo pari o superiore a 40.000 Euro e inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria possono venire affidati tramite:

(i) procedura negoziata, previa consultazione di 5 operatori per i servizi e forniture, individuati sulla base delle indagini di mercato di cui all'art. 4. del presente Regolamento o tramite elenchi di operatori economici di cui all'art. 5 del medesimo, nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti;

2. La procedura si articola in tre fasi:

(i) svolgimento delle indagini di mercato o consultazione di elenchi per la selezione di operatori economici da invitare alla procedura. Per quanto attiene alla presente fase si rinvia a quanto dettagliatamente previsto dagli articoli 4 e 5 del presente Regolamento;

(ii) procedura negoziata

(iii) stipulazione del contratto.

3. Il Consorzio invita contemporaneamente tutti gli operatori economici selezionati, a presentare offerta a mezzo PEC, ovvero secondo le forme dell'art. 75, comma 3 del Codice, ovvero mediante le specifiche procedure previste dal mercato elettronico di riferimento.

4. Nella lettera di invito sono specificate tutte le informazioni utili per la prestazione richiesta, tra cui l'oggetto della prestazione stessa, le caratteristiche tecniche, le condizioni di partecipazione, i termini di presentazione dell'offerta, il criterio di aggiudicazione prescelto, le eventuali garanzie e penali, le modalità di pagamento, il nominativo del RUP, lo schema di contratto e di capitolato tecnico.

5. Le sedute di gara si tengono in forma pubblica (quando previsto) o privata. Di volta in volta saranno comunicate ai partecipanti le modalità. Le procedure e le attività delle sedute di gara dovranno essere verbalizzate.

6. Il possesso dei requisiti che siano stati autocertificati dall'operatore economico è verificato secondo le modalità prescritte dall'art. 36, commi 5 e 6 del Codice. La verifica è obbligatoria solo nei confronti dell'aggiudicatario. Il Consorzio deve verificare il possesso dei requisiti economici e finanziari e tecnico professionali, se richiesti nella lettera di invito. Il Consorzio può, comunque, estendere tale verifica agli altri partecipanti. La stazione appaltante può effettuare verifiche nei confronti degli altri operatori economici invitati, conformemente ai principi in materia di autocertificazione di cui al Decreto del **Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445**.

7. Il Consorzio provvede, nel rispetto dei principi di trasparenza, alla pubblicazione dei risultati della procedura ai sensi e per gli effetti degli artt. 72 e 73 del Codice.

8. Ai sensi dell'articolo 32, comma 14, del Codice dei contratti pubblici la stipula del contratto avviene, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante o mediante scrittura privata ovvero mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri.

9. Ai sensi dell'articolo 32, comma 10, lettera b), del Codice dei contratti pubblici è esclusa l'applicazione del termine dilatorio di 35 giorni per la stipula del contratto.

10. Al fine di garantire pubblicità e trasparenza dell'operato della stazione appaltante, quest'ultima a esito della procedura negoziata pubblica le informazioni relative alla

procedura di gara, previste dalla normativa vigente, tra le quali gli esiti dell'indagine di mercato e l'elenco dei soggetti invitati, motivando adeguatamente sulle scelte effettuate.

Art. 8 Contraente uscente

1. La stazione appaltante è tenuta al rispetto del principio di rotazione degli affidamenti e degli inviti.

2. Nel caso in cui non sia possibile procedere alla selezione degli operatori economici da invitare sulla base dei requisiti posseduti, la stazione appaltante procede al sorteggio, a condizione che ciò sia stato debitamente pubblicizzato nell'avviso di indagine di mercato o nell'avviso di costituzione dell'elenco e che, in ogni caso, venga evitata la conoscibilità dei soggetti invitati, prima della scadenza dei termini.

3. Si applica il principio di rotazione degli affidamenti e degli inviti, con riferimento all'affidamento immediatamente precedente a quello di cui si tratti, nei casi in cui i due affidamenti, quello precedente e quello attuale, abbiano ad oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, ovvero nella stessa categoria di opere, ovvero ancora nello stesso settore di servizi. Il principio di rotazione comporta, di norma, il divieto di invito a procedure dirette all'assegnazione di un appalto, nei confronti del contraente uscente e dell'operatore economico invitato e non affidatario nel precedente affidamento. La rotazione non si applica laddove il nuovo affidamento avvenga tramite procedure ordinarie o comunque aperte al mercato, nelle quali la stazione appaltante, in virtù di regole prestabilite dal Codice dei contratti pubblici ovvero dalla stessa in caso di indagini di mercato o consultazione di elenchi, non operi alcuna limitazione in ordine al numero di operatori economici tra i quali effettuare la selezione.

4. La stazione appaltante, in apposito regolamento può suddividere gli affidamenti in fasce di valore economico, in modo da applicare la rotazione solo in caso di affidamenti rientranti nella stessa fascia. Il provvedimento di articolazione in fasce deve prevedere una effettiva differenziazione tra forniture, servizi e lavori e deve essere adeguatamente motivato in ordine alla scelta dei valori di riferimento delle fasce; l'applicazione del principio di rotazione non può essere aggirata mediante ricorso ad arbitrari frazionamenti delle commesse o delle fasce.

5. Fermo restando quanto previsto al paragrafo precedente secondo periodo, il rispetto del principio di rotazione degli affidamenti e degli inviti fa sì che l'affidamento o il re invito al contraente uscente abbiano carattere eccezionale e richiedano un onere motivazionale più stringente. La stazione appaltante motiva tale scelta in considerazione della particolare struttura del mercato e della riscontrata effettiva assenza di alternative, tenuto altresì conto del grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale (esecuzione a regola d'arte e qualità della prestazione, nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti) e della competitività del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento. La motivazione circa l'affidamento o il re invito al candidato invitato alla precedente procedura selettiva, e non affidatario, deve tenere conto dell'aspettativa, desunta da precedenti rapporti contrattuali o da altre ragionevoli circostanze, circa l'affidabilità dell'operatore economico e l'idoneità a fornire prestazioni coerenti con il livello economico e qualitativo atteso.

Negli affidamenti di importo inferiore a 1.000 euro, è consentito derogare all'applicazione del presente paragrafo, con scelta, sinteticamente motivata, contenuta nella determinazione a contrarre od in atto equivalente.

PARTE QUARTA DISPOSIZIONI FINALI

Art. 9 Notifiche e comunicazioni

1. Le notifiche di decisioni o le comunicazioni dell'Ente, da cui decorrono i termini per gli adempimenti contrattuali, sono effettuati a mezzo P.E.C., all'indirizzo indicato nel contratto o nell'offerta alla procedura.

Art. 10

Adeguamenti normativi automatici

1. Qualsiasi sopravvenuta modifica normativa, troverà immediata ed automatica applicazione, salvo il caso in cui risulti necessario modificare le previsioni del presente Regolamento.

Art. 11

Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno in cui diverrà esecutiva la deliberazione di approvazione dello stesso.